

- (21) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Dato che devono essere istituiti dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in questione, è necessario determinare se, e in quale misura, la sovvenzione e il margine di dumping derivino dalla stessa situazione.
- (22) Nel caso in questione, la società interessata ha collaborato all'inchiesta antisovvenzione iniziale e il dazio compensativo è stato fissato allo 0 %.

F. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

- (23) Poiché nell'ambito del riesame sono state accertate pratiche di dumping per quanto riguarda la società interessata, il dazio antidumping applicabile alla società deve essere riscosso anche retroattivamente a decorrere dalla data di avvio del presente riesame relativo alle importazioni che sono state registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1240/2001.

G. IMPEGNI

- (24) La società Futura Polymers Ltd. ha offerto un impegno sui prezzi per quanto riguarda le sue esportazioni del prodotto in questione nella Comunità, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base.
- (25) Dopo aver esaminato l'offerta, la Commissione ha ritenuto che l'impegno fosse accettabile in quanto avrebbe eliminato gli effetti pregiudizievole del dumping in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base. Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la società si è impegnata a presentare, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Infine, la natura del prodotto e la struttura delle vendite della società interessata sono tali che la Commissione ritiene molto limitato il rischio di elusione dell'impegno.
- (26) Al fine di garantire un effettivo rispetto ed un efficace controllo dell'impegno, al momento della richiesta di immissione in libera pratica, nel quadro dell'impegno, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali dello Stato membro interessato di una fattura commerciale valida rilasciata dalla Futura Polymers Ltd. e contenente le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2604/2000. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponda al prodotto presentato alle auto-

rità doganali, viene riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping onde garantire l'efficace applicazione dell'impegno.

- (27) In caso di violazione o di revoca dell'impegno, può essere istituito un dazio antidumping, conformemente all'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base.

H. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE

- (28) Alla società interessata sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intende istituire un dazio antidumping definitivo modificato sulle sue importazioni nella Comunità.
- (29) Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (CE) n. 2604/2000 scadrà conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2604/2000 il testo relativo alla Futura Polymer Limited è sostituito da quanto segue:

Paese	Società	Dazio definitivo (EUR/t)	Codice addizionale TARIC
India	Futura Polymers Limited	161,2	A184

2. All'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2604/2000 la tabella è modificata inserendo il testo seguente come terza voce:

Società	Paese	Codice addizionale TARIC
Futura Polymers Limited	India	A184

3. Il dazio istituito viene riscosso anche retroattivamente sulle importazioni del prodotto in questione registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1240/2001.

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE